



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 01/2022

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PREVENTIVE. RINVIO RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SVOLGERE IN PRESENZA. SOSPENSIONE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE A MINORI.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ha disposto sull'intero territorio regionale la sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022.

VISTA la nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)" n. 420 del 7 gennaio 2022, avente ad oggetto "Proposta chiusura scuole" con la quale informa che *l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid-19 è in crescita e la pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile e, pertanto, chiede di voler valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione dell'epidemia.*

VISTA, altresì, la nota del Vice-Sindaco Metropolitano del 07 gennaio 2022 prot. n. 1021, con la quale si

invitano i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad *adottare la misura richiesta a tutela della salute di tutti i cittadini metropolitani*, sulla base della superiore segnalazione del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”.

VISTA, infine, la nota n. 3 del 07 gennaio 2022, a firma del Presidente dell’ANCI Calabria Avv. Marcello Manna, avente ad oggetto “Problemativa sospensione attività didattiche in presenza”.

CONSIDERATO che dal confronto avuto nel corso della riunione svoltasi in data 8 gennaio 2022, in composizione allargata, del Comitato direttivo dei Sindaci dell’Associazione dei Comuni della Locride è stata condivisa, a larga maggioranza, la necessità di provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, nel periodo dal 10 al 22 gennaio 2022, a tutela della salute pubblica attraverso provvedimenti adottati dai Sindaci, in via cautelativa e proporzionale.

PRESO ATTO che, ad oggi, i dati relativi ai casi di positività all’infezione da Covid-19 sul territorio comunale comunicati dalle autorità sanitarie competenti, risultano essere sottostimati, in quanto il sistema di tracciamento non è più in grado di dare risposte in tempi certi e utili a circoscrivere i focolai.

CONSIDERATO che, durante il periodo delle festività natalizie, alcuni comportamenti tenuti dalla popolazione possono aver favorito il diffondersi del contagio da Covid-19 i cui effetti potrebbero manifestarsi con ancora maggiore intensità già nei prossimi giorni.

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo della variante Omicron del virus Covid-19 e tenuto conto che si prevede un incremento esponenziale del numero delle infezioni nelle prossime settimane.

CONSIDERATO in particolare che il rischio di contagio per la popolazione scolastica risulta essere elevato, e che la percentuale di soggetti in età scolare vaccinati è ancora bassa.

VISTO il carattere diffusivo dell’epidemia, le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio comunale, per come sopra evidenziato, si ritiene sussistano delle condizioni di eccezionale e straordinaria necessità dovute all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, tali da richiedere l’adozione di misure urgenti di contenimento adeguate e proporzionali alla situazione in essere.

RITENUTO necessario adottare, dopo opportuna valutazione e confronto con il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gioiosa-Grotteria”, misure preventive, al fine di garantire alla comunità scolastica elevati standard di sicurezza.

VALUTATA l'opportunità di assumere provvedimenti più restrittivi al fine di aumentare l'efficacia delle misure governative e regionali già adottate, procedendo, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, al rinvio della ripresa dell'attività didattica da svolgersi in presenza, ed in particolare per l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia.

VISTO l'articolo 32 della l. 833/1978 in base al quale "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale".

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale".

VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica.

Per le motivazioni sopra indicate, a tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

con decorrenza dal **10 gennaio 2022 e fino al 23 gennaio 2022**,

- la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia, e nei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati), sia pubblici sia privati, ricadenti nel territorio del Comune di Gioiosa Ionica, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, fatta salva l'operatività degli uffici amministrativi degli Istituti stessi.
- la sospensione di tutte le attività ludico-ricreative, realizzate da Associazioni, Parrocchie, etc., rivolte ai minori in età scolare (es. scuole calcio, scuole di ballo, etc.).

DISPONE

- che le Istituzioni scolastiche territorialmente competenti garantiscano il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa;
- che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune e notificata tramite PEC a:
 - Responsabile Area B – Amministrativa del Comune di Gioiosa Ionica;
 - Responsabile Area E – Vigilanza del Comune di Gioiosa Ionica;
 - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gioiosa Ionica – Grotteria;
 - Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Umberto Zanotti Bianco";
 - Comandante Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria – Distretto Sanitario Ionico;
 - UTG – Prefettura di Reggio Calabria.

RACCOMANDA

alla popolazione il rispetto rigoroso delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19, invitando al contempo i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale in corso.

AVVERTE

- che il presente provvedimento viene emanato al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti;
- che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare, a chiunque sia tenuto, la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).



Il Sindaco
Salvatore Fuda